



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2008

Disposizioni per l'indizione di un *referendum* di indirizzo
concernente l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino
un'ulteriore estensione dell'Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra Costituzione prevede, all'articolo 80, che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali, escludendo per essa il ricorso al referendum; infatti l'articolo 75 esclude espressamente tale strumento di democrazia diretta per i trattati internazionali.

La realtà quotidiana di tutti noi insegna che l'Unione europea ormai scandisce la nostra vita, regola il nostro operare. Con il trattato fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57) è stata adottata una Costituzione per l'Europa. Il 13 dicembre 2007 è stato poi firmato il Trattato di Lisbona, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130. Di fronte ad atti così importanti e fondamentali per la vita di ogni cittadino italiano ed europeo, si ritiene sia inevitabile sottoporre i trattati che aprano l'Unione all'adesione di altri Stati al giudizio di ogni persona che si troverà a confrontarsi quotidianamente con la cittadinanza europea.

Un sondaggio commissionato da *Il Sole 24 Ore* circa due anni fa aveva rilevato che il 60 per cento degli italiani intervistati avrebbe preferito essere chiamato, ad esempio, a pronunciarsi sulla Costituzione per l'Europa, piuttosto che delegare la decisione al Parlamento. Inoltre, dall'indagine risultava che il «sì» all'approvazione della Costituzione per l'Europa sarebbe anche risultato vincitore con una maggioranza pari al 68 per cento.

Si ritiene, inoltre, che anche di fronte a decisioni come quella presa dal Consiglio europeo di Bruxelles in data 17 dicembre 2004 di avviare i negoziati con la Turchia (formalmente iniziati il 3 ottobre 2005), sarebbe stato necessario interpellare la volontà degli italiani. Le perplessità riguardanti l'ingresso di questo Paese nell'Unione europea sono molte: prima di tutto lo scarso rispetto

dei diritti umani e in particolare delle minoranze linguistiche, che resta ancora oggi un gravissimo problema di questo Paese; poi l'allargamento eccessivo dell'Unione che arriverebbe a inglobare uno Stato con 70 milioni di abitanti e che porterebbe l'Europa a confinare con Iran, Iraq, Azerbaigian e Siria, aggiungendo non pochi problemi geo-strategici a quelli già esistenti. Non dimentichiamo che con l'adesione della Turchia si rinunciarebbe definitivamente all'identità culturale cristiana dell'Europa. Tutti elementi di grande riflessione che ci fanno giungere alla consapevolezza della necessità, in questo caso, di fare ricorso a un referendum.

È chiaro che prima di procedere a referendum sarebbe necessario iniziare un processo interno di «alfabetizzazione» su alcuni temi europei sui quali purtroppo l'informazione è sempre troppo carente. Si ritiene che gli italiani, accanto al diritto di esprimersi su queste importanti tematiche, debbano avere anche il diritto di essere informati e di capirne esattamente il significato.

Il presente disegno di legge costituzionale si basa su un precedente, costituito dalla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, con la quale fu indetto un referendum di indirizzo, non previsto dalla Costituzione, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989, e dispone che il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indica un referendum avente per oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea.

Vista l'importanza della questione sottoposta con il presente disegno di legge costituzionale, si auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* di indirizzo avente per oggetto l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino l'adesione di nuovi Paesi all'Unione europea. Il Presidente della Repubblica promulga la legge di ratifica se il quesito sottoposto al *referendum* è stato approvato con la maggioranza dei voti validi.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum* di cui al comma 1, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e i cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* di cui all'articolo 1 è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni; dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 8 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione sono estese agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale, o che comunque operano in almeno due regioni, che abbiano un interesse positivo o negativo per la formazione dell'unità europea, per il sostegno e per la promozione dell'Europa comunitaria. I suddetti enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o gruppi politici, agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all'illustrazione del quesito referendario di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.